



AVVISO PUBBLICO

**EROGAZIONE CONTRIBUTI DIRETTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE REGIONALE N.602/2020 “FONDO REGIONALE PER L’ACCESSO ALL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R.24/2001” – ANNO 2020 – INTERVENTO 1).
Deliberazione del Comitato di Distretto n.13 del 12/10/2020**

Finalità

Il presente avviso pubblico intende sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo in conseguenza della emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

Beneficiari

Nuclei familiari aventi ISEE compreso tra 0 e 3.000,00 €, nonché i soggetti che hanno subito un calo del reddito di almeno il 20% causato dall'emergenza Covid-19, con un limite di ISEE fino a 35.000,00 €, che risiedono in un alloggio situato nel Distretto socio-sanitario di Vignola.

Tipologia di contributo

A seconda delle condizioni socio-lavorative dei richiedenti sono previste due tipologie di contributo:

Tipologia A)

Per i richiedenti con ISEE fino a 3.000,00.

Tipologia B)

Per i richiedenti con ISEE da 3.000,01 € a 35.000,00 € che hanno subito un calo del reddito di almeno il 20% causato dall'emergenza Covid-19.

La perdita o diminuzione rilevante del reddito può essere dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti motivazioni:

- cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione delle risoluzioni consensuali o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età),
- cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 gg.,
- cessazione, sospensione o riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata,



- lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed in grado di documentare la prestazione lavorativa nel 2019,
- malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare.

Eventuali ulteriori o diverse motivazioni devono comunque essere espressamente riconducibili all'emergenza Covid-19.

Il cambiamento della situazione lavorativa deve essersi verificato a partire dal 10/03/2020 (data di entrata in vigore delle disposizioni del DPCM del 09/03/2020 c.d. "lo resto a casa").

La riduzione del reddito familiare calcolato nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020 deve essere almeno del 20% rispetto al reddito trimestrale medio 2019 (calcolato secondo la seguente formula: "reddito del nucleo familiare 2019" / 12 x 3).

Tale riduzione deve essere autocertificata, dal componente del nucleo ISEE ai sensi del DPR n.445/2000 con le conseguenze anche penali in caso di dichiarazione fraudolenta, e supportata dalla presentazione di adeguata documentazione (buste paga, certificazione del datore di lavoro, fatture, dichiarazione del commercialista ecc.) per le successive verifiche da parte dell'Ente.

Il reddito familiare 2020 è calcolato sulle buste paga o sul fatturato per il periodo indicato.

Le risorse disponibili ammontano a complessivi € **77.028,87**. I contributi verranno erogati in ordine di graduatoria distrettuale **con erogazione per singolo Comune in base alle risorse spettanti**, fino a disponibilità delle stesse. Per la tipologia A sono riservate il 70% delle risorse e il restante 30% per la tipologia B.

Nel caso in cui le risorse riservate ad una delle tipologie di contributo non venissero spese interamente, la quota eventualmente non spesa verrà destinata all'altra tipologia di contributo.

Entità contributo

Il contributo è di norma erogato al locatario.

Tipologia A)

Il contributo massimo elargibile è pari a nr. 3 mensilità di canone, per un importo non superiore a € 1.500.

Tipologia B)



Il contributo massimo elargibile, comunque, non superiore a € 1.500, è pari ad una percentuale su 3 mensilità di canone in relazione al calo di reddito o fatturato registrato, e precisamente:

- Calo >20% e ≤40%: 40%
- Calo >40% e ≤70%: 70%
- Calo >70%: 100%

Le due tipologie A e B non sono tra loro cumulabili.

Requisiti per l'accesso

Sono ammessi al contributo i nuclei familiari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

A1) Cittadinanza italiana; oppure:

A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea; oppure:

A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;

B) Valore ISEE ordinario oppure corrente per l'anno 2020 non superiore a € 35.000,00.

Nel caso di mancanza di valore ISEE 2020, il richiedente può dichiarare un valore presunto ISEE, comunque nel limite sopra individuato, impegnandosi a presentare un ISEE 2020 entro il 30/10/2020. Nel caso si riscontri un valore ISEE 2020 superiore al limite di accesso oppure nel caso in cui il richiedente non consegni l'ISEE nel termine previsto, il richiedente dovrà restituire l'intero importo del contributo al Comune.

C1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata; oppure:

C2) titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.



Casi di esclusione dal contributo

Sono cause di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

- 1) avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per l' "emergenza abitativa" derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;
- 2) avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
- 3) avere già ricevuto la concessione di un contributo ai sensi della DGR n. 1815/2019 e dello scorrimento successivo della stessa graduatoria ai sensi della DGR 602/2020;
- 4) essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- 5) essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n.4/20189 convertito con modificazioni dalla Legge n.26/2019;
- 6) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
- 7) essere destinatario del contributo di cui alla Linea di intervento 2) "Rinegoziazione contratti di locazione" della DGR 602/2020.

Canone di locazione

Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT.

Presentazione della domanda

La domanda di contributo può essere presentata **dal 19 Ottobre 2020 fino alle ore 13 del giorno 20 Novembre 2020**, presso lo Sportello di prossimità del Comune dove è collocato l'alloggio, previo appuntamento.

La sussistenza dei requisiti dovrà essere autocertificata dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 sull'apposito modello predisposto.

Alla domanda dovrà essere allegata unicamente la documentazione relativa alla riduzione del reddito familiare, come indicata, per la Tipologia B) di contributo.



La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente o avente dimora nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

Nel caso la domanda venga consegnata da persona diversa dal richiedente ovvero venga inviata a mezzo posta, dovrà essere completa della firma del richiedente e corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente stesso.

Modalità di erogazione dei contributi

Per ciascuna delle due tipologie di contributo verrà redatta una graduatoria distrettuale con erogazione per singolo Comune in base alle risorse spettanti, in ordine decrescente in base all'incidenza del canone sul valore ISEE, fino ad esaurimenti fondi.

In caso di parità di punteggio ha la precedenza la domanda con ISEE più basso, in caso di ulteriore parità ha la precedenza la domanda con canone di locazione più elevato, in caso di ulteriore parità si terrà conto della presenza nel nucleo familiare di anziani e/o invalidi e/o minorenni, che saranno sommati tra loro. Nel caso una o più persone rientrino in più categorie, verranno conteggiati una sola volta ciascuno.

Il contributo verrà erogato dall'Unione Terre di Castelli, ente capofila del Distretto socio sanitario di Vignola, di norma al locatario, in un'unica soluzione; l'istruttoria delle pratiche verrà gestita dalla Struttura Welfare Locale dell'Unione Terre di Castelli e dal Comune di Montese.

Controlli

L'Unione effettua i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Tali controlli sono eseguiti, di norma, dopo la concessione del contributo.

Devono essere sottoposte ad un controllo più accurato quelle domande che presentano un valore ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione, considerando anche che il valore ISEE è il risultato dell'applicazione sul reddito



complessivo (mobiliare e immobiliare) del nucleo familiare di detrazioni, franchigie e parametrizzazione (in base alle caratteristiche dei componenti il nucleo).

Pertanto:

- nel caso di domande che presentano un valore ISEE notevolmente inferiore al canone annuo, l'Unione, prima della erogazione del contributo, accerta che i Servizi sociali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico e sociale del nucleo familiare;
- nel caso di domande che presentano un valore ISEE notevolmente inferiore al canone annuo, in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), l'Unione, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, può erogare il contributo anche se il nucleo familiare non è conosciuto dai Servizi sociali.

Privacy

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di assegnazione di cui al presente bando.

Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria.

Il dichiarante può esercitare i diritti del nuovo Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR – di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)":

L'Unione Terre di Castelli è il titolare dei dati.

data, 16/10/2020

La Responsabile dei

Servizi alla comunità e Politiche giovanili

Dr.ssa Businaro Ilaria

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.
7 marzo 2005 nr. 82 e ss. mm. e ii.